

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 27 febbraio 1995

**SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 febbraio 1995, n. 46.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria Pag. 3

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1995, n. 47.

Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti Pag. 4

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1995, n. 48.

Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria Pag. 6

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1995, n. 49.

Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali Pag. 12

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1995, n. 50.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995 . . . Pag. 14

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della difesa

DECRETO 5 gennaio 1995.

Aggiornamento, per l'anno 1994, delle paghe spettanti ai graduati e militari di truppa in servizio di leva . . . Pag. 18

Ministero del tesoro

DECRETO 1º febbraio 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona Pag. 18

DECRETO 22 febbraio 1995.

Emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 28 febbraio 1995 . . . Pag. 19

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO 30 gennaio 1995.

Riconoscimento governativo alla Camera di commercio e industria italiana in Australia (Queensland), inc., in Brisbane.
Pag. 22

Ministero della sanità

DECRETO 26 gennaio 1995.

Autorizzazione alla cattedra di clinica chirurgica della seconda Università di Roma «Tor Vergata» a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 11 giugno 1990.
Pag. 22

Ministero delle finanze

DECRETO 5 gennaio 1995.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Amore e fortuna» Pag. 23

DECRETO 16 gennaio 1995.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «La fortuna in maschera» Pag. 24

DECRETO 16 gennaio 1995.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «La carta della fortuna» Pag. 26

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Casale Monferrato Pag. 27

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Sanremo. Pag. 28

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Susa. Pag. 28

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Acqui Terme. Pag. 29

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Catania

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 29

Seconda Università di Napoli

DECRETO RETTORALE 10 febbraio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 34

Università di Venezia

DECRETO RETTORALE 4 febbraio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 37

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 1995, n. 46, recante: «Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria». Pag. 41

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Mancata conversione del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718, recante: «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti» Pag. 43

Mancata conversione del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, recante: «Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria» Pag. 43

Mancata conversione del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante: «Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali» Pag. 43

Ministero delle finanze:

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione degli ambiti territoriali delle province di Bergamo, Brescia, Varese, Como, Milano, Venezia, Genova e Ferrara Pag. 43

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione degli ambiti territoriali delle province di Parma, Pescara, Viterbo, Latina, Cosenza, Lecce, Foggia, Brindisi ed al commissario governativo delegato al servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Salerno. Pag. 44

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 27

LEGGE 15 febbraio 1995, n. 51.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993.

LEGGE 15 febbraio 1995, n. 52.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l'11 marzo 1994.

LEGGE 15 febbraio 1995, n. 53.

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991.

LEGGE 15 febbraio 1995, n. 54.

Ratifica ed esecuzione del protocollo sulla protezione ambientale al trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991.

Da 95G0066 a 95G0069

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 febbraio 1995, n. 46.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUCIETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, il Guardasigilli, MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 727.

All'articolo 1:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, da ripartire secondo il disposto dell'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La somma di cui al comma 1 è assegnata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato di

cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e nei limiti di cui al medesimo articolo 2, comma 10».

All'articolo 2:

al comma 1, all'alinea, le parole: «, limitatamente alla quota B, delle quantità» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente della quota A non in produzione e successivamente della quota B»;

al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente.

«0.a) la riduzione della quota A non in produzione si effettua, salvi i casi di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta, qualora la quota A non in produzione ecceda il 50 per cento della quota A attribuita»;

al comma 1, lettera a), dopo la parola: «riduzione» sono inserite le seguenti: «della quota B»;

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente.

«b) sono esclusi dalla riduzione i produttori le cui aziende sono ubicate nei comuni montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonché nelle isole»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I produttori che hanno ottenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della regione o della provincia autonoma e che hanno realizzato il predetto piano, possono chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione delle quote A e B ad essi spettanti.

2-ter. L'istanza di cui al comma 2-bis deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione o provincia autonoma, che la trasmette all'EIMA, entro i successivi trenta giorni, unitamente ad una attestazione che certifichi la avvenuta approvazione e realizzazione del piano.

2-quater. Ai soli fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte bovino nel periodo 1994-1995, resta valida l'assegnazione di quota disposta con il bollettino EIMA del 29 aprile 1994 per tutti i produttori nei confronti dei quali la quota sia stata soppressa o ridotta dall'EIMA successivamente al 1° dicembre 1994».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. — 1. In ogni caso di contenzioso e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali è consentito autocertificare le produzioni ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti sono autorizzati a considerare i quantitativi autocertificati di cui al comma 1 del presente articolo».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 41.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1832):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali (POLI BORTONE) il 30 dicembre 1994.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 30 dicembre 1994, con pareri delle commissioni I, V e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 gennaio 1995.

Esaminato dalla XIII commissione il 12 gennaio 1995; 2, 7, 9 febbraio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 14 febbraio 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1384):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 15 febbraio 1994, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 febbraio 1995.

Esaminato dalla 9ª commissione il 21 febbraio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 22 febbraio 1995.

95G0086

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1995, n. 47.**Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti.****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di ordinamento della Corte dei conti per garantire, con la necessaria immediatezza, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo, anche a seguito di talune esigenze emerse nella fase di prima attuazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Sezioni giurisdizionali

1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dai seguenti:

«5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto e comunque non è ammesso per le questioni relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra, alla classificazione o all'aggravamento di infermità o lesioni e alle condizioni oggettive e soggettive degli aventi causa per trattamenti di reversibilità.

5-bis. L'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione.

5-ter. Le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali sono esecutive. Il ricorso in appello alle sezioni giurisdizionali centrali non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza di parte o del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, nelle ipotesi in cui è previsto il ricorso in appello e quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa. Sull'istanza di sospensione la sezione giurisdizionale centrale provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti e il procuratore generale devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.»

2. Le sezioni riunite di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, giudicano con sette magistrati.

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è inserito il seguente:

«8-bis. È istituita una terza sezione giurisdizionale centrale. Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente, possono essere assegnati, con delibera del consiglio di presidenza, adottata su proposta motivata del presidente della Corte dei conti, presidenti aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di coordinamento non può essere superiore a dieci unità.»

4. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i funzionari ed i dipendenti degli enti pubblici economici e delle società sulle quali lo Stato

esercita il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale, sono soggetti, per danni arrecati agli enti o alle società stesse, alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme regolanti la materia.

Art. 2.

Termini per l'esercizio del controllo

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

«2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro venti giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.»

Art. 3.

Sezioni riunite in sede non giurisdizionale

1. Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è elevato a quindici per l'esercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, di tutte le funzioni, comprese quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e quelle di cui agli articoli 3, comma 6, e 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, diverse dalle funzioni giurisdizionali. Le sezioni riunite sono presiedute dal presidente della Corte dei conti e sono composte per ciascuna delle dette funzioni da 34 magistrati, designati all'inizio di ogni anno sulla base di predeterminati criteri di graduale rotazione dal consiglio di presidenza, in modo che siano rappresentati tutti i settori di attività e tutte le qualifiche dei magistrati. Ove il magistrato nominato relatore dal presidente della Corte dei conti non sia compreso tra quelli assegnati alle sezioni riunite, questi integra ad ogni effetto il collegio per la questione su cui riferisce.

Art. 4.

Sezione controllo Stato

1. Il comma 10 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dai seguenti:

«10. La sezione del controllo in adunanza generale è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati agli uffici di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente

della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo e deliberano con un numero minimo di quindici votanti.

10-bis. La sezione del controllo in adunanza generale stabilisce annualmente i programmi di attività e le materie di competenza dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.»

Art. 5.

Atti delle gestioni fuori bilancio

1. All'articolo 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il termine di cui al comma 2 è di sei mesi in relazione agli atti adottati nell'ambito delle gestioni fuori bilancio di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Fino al decorso di detto termine, tali atti conservano comunque la loro efficacia.»

Art. 6.

Assegnazioni di ufficio

1. Il periodo di tempo di cui all'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, termina alla data del 30 aprile 1996, successivamente alla quale si procede alle assegnazioni definitive. Le assegnazioni di ufficio non possono superare, in ogni caso, la durata di un anno.

Art. 7.

Referendari e primi referendari

1. La disposizione dell'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, continua ad applicarsi ai referendari e primi referendari della Corte dei conti in servizio alla data del 31 dicembre 1993 e non modifica l'ordine di anzianità del medesimo personale.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1995

SCÂLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

94G0080

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1995, n. 48.**Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria.****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni di proroga di taluni termini e altre disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.***Proroga di termini e disposizioni conseguenti***

1. Il termine del 15 dicembre 1994, per il pagamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti, previsto dal comma 9 dell'articolo 2-*quiquies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è differito al 31 marzo 1995. Fino alla stessa data sono sospesi i giudizi in corso. Fino alla data del 28 febbraio 1997 sono sospesi i termini di impugnativa e quelli per ricorrere avverso gli atti per i quali è stata proposta domanda di definizione di cui al comma 1 del medesimo articolo 2-*quiquies*. La domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti, se non presentata in data anteriore, deve essere presentata entro il termine previsto per il pagamento.

2. Per il periodo di imposta 1994 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1993.

3. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1995.

4. Il termine del 1° gennaio 1995, previsto dall'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per l'efficacia della revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento, è prorogato al 1° gennaio 1998. Fino al 31 dicembre 1997 continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e quelle stabilite con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni. Il terzo periodo del comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituito dai seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 1998 le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al "metro quadrato" di superficie catastale. La suddetta superficie è definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.».

5. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1994 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato è fissato al 28 aprile 1995, senza applicazione di interessi. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.

6. In deroga alle disposizioni dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di concessione per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui all'articolo 25, comma 2, dello stesso decreto legislativo, aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 1995, sempre che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per il comune.

7. In deroga alle disposizioni degli articoli 56, comma 7, e 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dei comuni, aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che i titolari dei contratti di appalto risultino iscritti, alla data del 31 dicembre 1994, nell'albo di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993.

8. All'articolo 33 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «costituito unicamente da quote o azioni di cui siano titolari persone fisiche» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Le società di capitale sono obbligate a dichiarare l'identità dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre società di capitale è fatto obbligo di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili».

9. Il termine del 15 dicembre 1994 per la formazione e consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è differito al 15 febbraio 1995.

10. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, è stabilito al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al predetto articolo 1, i termini per la notificazione dell'avviso di accertamento in rettifica e dell'avviso di accertamento per omessa dichiarazione sono stabiliti, rispettivamente, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

11. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è prorogato al 31 gennaio 1995. Restano ferme, fino alla predetta data, tutte le condizioni di gestione vigenti per il periodo transitorio, ivi comprese quelle relative ai compensi di riscossione ed ai rimborsi spese. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni devono essere vincolate per lo stesso titolo fino al 31 gennaio 1995 e, fino a tale data, continuano ad avere efficacia le patenti di nomina dei collettori, ufficiali di riscossione e messi notificatori, nonché i registri cronologici di cui all'articolo 101 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988. Fino alla stessa data sono, altresì, differiti i termini di scadenza dei contratti di tesoreria comunale, ad eccezione di quelli riguardanti le tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige. Per il periodo di proroga indicato nel primo periodo del presente comma non è dovuta la tassa di concessione governativa a carico delle aziende concessionarie.

12. All'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole: «di norma» sono soppresse.

13. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, possono essere stabilite le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuità del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici.

14. Le disponibilità in conto competenza dei capitoli 3108 e 5388 e in conto residui dei capitoli 3105, 3136, 7851, 7853, 8205 e 8206 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno successivo.

15. Il termine del 31 dicembre 1994, relativo ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è prorogato al 31 dicembre 1995.

16. L'esenzione dal pagamento della sopratassa per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose, azionati con motori diesel, di cui al comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, continua ad applicarsi per l'anno 1995 in favore dei veicoli nuovi di fabbrica immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 e si applica per il primo pagamento della tassa automobilistica per gli stessi veicoli immatricolati nell'anno 1995. L'esenzione dal pagamento della tassa speciale, prevista dal comma 5 del predetto articolo 65, si applica per il primo pagamento della tassa automobilistica anche in favore delle autovetture e degli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose, muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto, nonché con gas metano, per i quali dalla carta di circolazione risulta effettuato nel corso dell'anno 1995 il collaudo da parte degli uffici della Motorizzazione civile.

17. A fronte del regime di favore fiscale recato dal comma 16, per compensazione e riequilibrio interno dello stesso settore, relativamente all'anno 1995, l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale, in vigore alla data del 1° gennaio 1995, è aumentato del 6 per cento. Coloro che hanno corrisposto nell'anno 1994 la tassa automobilistica anche per periodi fissi che cadono nell'anno 1995 devono corrispondere la tassa nella misura maggiorata per un periodo complessivo di dodici mesi, in occasione del rinnovo annuale, ovvero, in caso di pagamenti semestrali o trimestrali, in occasione dei primi due rinnovi semestrali e dei primi tre rinnovi trimestrali. Qualora non si proceda a detti rinnovi, la predetta maggiorazione, deve essere corrisposta, in ragione dei periodi fissi che cadono nell'anno 1995, entro trenta giorni dalla scadenza della validità della tassa pagata nell'anno 1994.

18. Le disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, relative al regime agevolato per gli oli da gas per

autotrazione destinati al fabbisogno della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine, previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998.

19. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:

«1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è differito alla data del 31 dicembre 1995 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento, perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995.».

Art. 2.

Disposizioni in materia di IVA

1. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo può tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intracomunitarie, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per l'anno 1994 può altresì tenersi conto, in diminuzione, di un importo pari a due terzi ovvero a otto noni, se trattasi di contribuenti trimestrali, dell'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972 nell'ultimo periodo del 1993, computabile in detrazione

nell'ultima liquidazione periodica relativa all'anno 1994, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, avvalendosi, ai fini delle liquidazioni, dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del citato decreto n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito, anche per i titolari di conto fiscale, entro il termine del 27 dicembre, stabilito dal comma 2 per il versamento, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 27, primo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, e tenendo conto dell'eccedenza detraibile di cui al terzo comma dello stesso articolo.»;

c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o, presso le aziende di credito con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le aziende di credito devono accreditare al competente concessionario le somme ricevute non oltre il giorno antecedente a quello utile per il versamento da parte del concessionario. I non intestatari di conto fiscale effettuano il versamento esclusivamente presso le aziende di credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.».

2. All'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, terzo comma, tranne che per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma.».

3. Le fatture emesse dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nel periodo dal 29 dicembre 1994 al 26 febbraio 1995, relative a prestazioni di trasporto, devono essere computate, se non già considerate in precedenti liquidazioni, in quella relativa al mese di marzo o al primo trimestre del 1995. Le stesse fatture possono essere computate in detrazione dai committenti nella prima liquidazione da eseguire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, previa annotazione nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Agli effetti dell'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il rimborso si intende spettante quando l'aliquota mediamente applicata sulle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di riferimento, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili, è inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni registrati o soggetti a registrazione per lo stesso periodo, con esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili e delle spese generali.

5. Con effetto dalle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il rimborso di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, spetta se l'aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10 per cento; nel calcolo non si tiene conto degli acquisti, delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili.

Art. 3.

Centri autorizzati di assistenza

1. I commi da 1 a 7 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sono istituiti centri autorizzati di assistenza. I centri possono essere costituiti da una ovvero da più associazioni, istituite da almeno dieci anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi:

a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera a), se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione ai requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il riconoscimento della rilevanza nazionale è attribuito con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono costituire i centri previa delega della propria associazione nazionale.

3. I centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali. L'oggetto sociale dei centri deve prevedere lo svolgimento delle attività di assistenza, di cui al comma 4, ad imprese, ivi comprese le imprese agricole, associate alle organizzazioni che hanno istituito i centri stessi. Sono escluse dall'assistenza di cui al comma 4 erogata dai centri le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diverse dalle società cooperative e loro

consorzi, che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. I rapporti tra gli utenti e i centri, relativi all'attività di assistenza di cui al comma 4, sono disciplinati in base ad apposite clausole contrattuali, preventivamente depositate presso il Ministero delle finanze, che statuiscono in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e alla completezza dei dati forniti al centro.

4. I centri, nello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, possono per conto degli utenti tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarità formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti, nonché predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa e di reddito dei terreni, i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti all'attività d'impresa e i relativi coniugi che optino per la presentazione di dichiarazioni congiunte. Ove le dichiarazioni siano predisposte sulla base di una contabilità tenuta dal centro di assistenza, il centro stesso può rilasciare il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata, anche in ordine alla deducibilità e detraibilità degli oneri di cui agli articoli 10 e 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il centro può, altresì, rilasciare il visto di regolarità formale sulle dichiarazioni predisposte sulla base di documentazione fornita dall'utente, relative a tributi per i quali le disposizioni vigenti non prevedono obbligo di contabilità. Il visto è apposto da un responsabile iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale, assunto con rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per i soggetti che presentano dichiarazioni munite di visto di conformità formale sono previste, con decreto del Ministro delle finanze, particolari modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi, anche in ordine alla prestazione di cauzioni e fidejussioni. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per consentire ai centri di correggere errori nella predisposizione delle dichiarazioni munite di visto di conformità formale.

5. I centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici le dichiarazioni da essi predisposte sulle quali hanno apposto il visto di conformità formale e le relative registrazioni su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa amministrazione. Devono, altresì, inoltrare le schede contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma,

della Costituzione. L'amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi relativi alle contabilità e alle dichiarazioni sulle quali è stato apposto il visto di conformità formale, ai fini della elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le eventuali richieste sono inoltrate ai centri non prima del termine per la presentazione dei supporti delle dichiarazioni relative al periodo di imposta cui i dati e gli elementi si riferiscono.

6. Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti e dei consulenti del lavoro possono rilasciare alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente articolo; in tal caso, si applicano le disposizioni del comma 5.

7. Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 4, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria. I soggetti che rilasciano il visto di conformità formale devono comunicare ai contribuenti le garanzie assicurative assunte al fine di consentire un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa per gli errori formali imputabili ai soggetti stessi, qualora, in sede di controllo, emergano irregolarità formali che comportano irrogazione di sanzioni amministrative. Resta ferma la responsabilità del contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi. L'autorizzazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'amministrazione finanziaria, nonché quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentiti i rappresentanti legali del centro interessato e delle organizzazioni che lo hanno costituito. Con i provvedimenti sono stabilite le modalità per assicurare nei confronti degli utenti dei centri il regolare svolgimento dell'attività concernente gli adempimenti relativi al periodo d'imposta in corso. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni, o della loro attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso».

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1995. A decorrere dal medesimo periodo le prestazioni di assistenza fiscale previste dal comma 4 dell'articolo 78 della citata legge n. 413 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Per il pagamento del compenso previsto dal comma 22 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'assistenza prestata nell'anno 1994 ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Art. 4.

Determinazione dell'aliquota ICI

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

Art. 5.

Impignorabilità delle entrate tributarie

1. Le somme derivanti dal pagamento di tributi detenute per conto del Ministero delle finanze, da banche, concessionari del servizio di riscossione dei tributi, uffici postali, sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e uffici finanziari non sono soggette a pignoramento, né ad atti di sequestro a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio.

Art. 6.

Energia elettrica impiegata negli opifici industriali

1. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, ed il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332,

convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, si interpretano nel senso che è assoggettata alle addizionali ivi previste anche l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri.

Art. 7.

Recupero flusso monetario in zona di confine

1. Il regime previsto dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 della tabella A, allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, è rideterminato secondo quanto previsto nel presente articolo, in conformità agli articoli 30 e 32 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia del 23 marzo 1993 e si estende all'intero territorio della regione in cui trova applicazione, limitatamente ai soli soggetti residenti.

2. Le agevolazioni, calcolate in relazione al prezzo di vendita al pubblico dei prodotti all'interno della Repubblica di Slovenia, sono graduate in ragione di quattro fasce geografiche e tengono conto delle diverse distanze dal confine di Stato.

3. Al fine di impedire il flusso monetario relativo al rifornimento di carburante oltre confine, assicurando l'invarianza del gettito e il regolare svolgimento della concorrenza, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le fasce geografiche di cui al comma 2, il quantitativo annuo di benzina sottoposto a regime agevolato, l'entità della riduzione dell'accisa, le disposizioni attuative e il termine di decorrenza del nuovo regime sostitutivo di quello attuale.

Art. 8.

Scarti di emissione

1. Tra gli interessi di cui all'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi compresa anche la differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di emissione delle obbligazioni e titoli similari. Per ogni giorno di possesso dei titoli matura una quota parte di scarto determinata dividendo l'ammontare della differenza per il numero dei giorni di durata del titolo. Qualora l'importo della differenza sia in tutto o in parte determinabile in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli, la parte di detto importo proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento o il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza si considera interamente maturata in capo al possessore del titolo a tale ultima data.

2. Nei confronti dei soggetti che, nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, hanno adottato criteri di imputazione della differenza di cui al comma 1, difforni da quello previsto nell'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione di detti criteri. In tal caso, per i titoli posseduti all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data, la differenza già maturata concorre a formare il reddito di detto periodo per la parte riferibile all'intero periodo di possesso. A tal fine i titoli posseduti in ciascuno degli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, possono essere assunti, fino a concorrenza delle quantità possedute all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data, nei limiti delle quantità esistenti al termine di ciascuno di detti esercizi e tali titoli si considerano posseduti per l'intero esercizio.

Art. 9.

Fondi previdenziali

1. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che l'abrogazione ivi prescritta non si applica alle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'attribuzione di risorse finanziarie pubbliche o l'impiego di pubblici dipendenti a favore del Fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze e del Fondo di assistenza per i finanziari.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1995

SCALFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli MANCUSO

95G0081

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1995, n. 49.**Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali.****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre modifiche alle disposizioni vigenti in materia di gestioni aeroportuali, indispensabili per l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 10, comma 13, della citata legge n. 537 del 1993, in materia di costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in ordine all'amministrazione straordinaria dell'Azienda autonoma per l'assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'ambiente e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I termini di cui all'articolo 10, commi 10 e 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono, rispettivamente, differiti il primo al 31 marzo 1995 ed il secondo al 31 dicembre 1995.

2. Su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, il CIPE approva il piano di investimenti negli aeroporti nazionali, aggiornando quello approvato con delibera CIPE del 30 maggio 1991.

3. Dal 1° gennaio 1995 e fino al 31 marzo 1995 e comunque fino al perfezionamento degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, sono aumentati del 5 per cento rispetto all'importo applicato per l'anno 1994. Ciascun pagamento sarà arrotondato alle 500 lire superiori o inferiori.

4. Fino all'affidamento della gestione totale alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i maggiori introiti realizzati negli aeroporti gestiti dallo Stato in applicazione del comma 3 sono utilizzati per le esigenze di esercizio degli aeroporti, nonché per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali approvati dal CIPE mediante riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Per le

medesime finalità è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501 e 7509 del medesimo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 sono mantenute in bilancio per l'anno 1995. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono determinati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al valore patrimoniale dei beni demaniali in uso alla concessionaria, nonché al traffico passeggeri e merci ed al volume d'affari derivante dall'esercizio dell'attività. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative.

6. Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati dallo Stato, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile provvede con le proprie strutture tecniche all'approvazione dei progetti. I piani di sviluppo aeroportuale, approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e previo parere di conformità del CIPE ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e di urgenza, e variante agli strumenti urbanistici esistenti. L'approvazione di detti piani comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute.

Art. 2.

1. In attesa di procedere al previsto riordino dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, gli organi di amministrazione dell'Azienda, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1° luglio 1994 e 5 settembre 1994, pubblicato, sotto forma di comunicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1994, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data la gestione dell'Azienda è affidata ad un amministratore straordinario, il quale si avvale di due direttori esecutivi e di un comitato consultivo, composto da cinque membri esperti in discipline tecniche di settore, aziendali, imprenditoriali, finanziarie e giuridiche.

2. L'amministratore straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione,

ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Azienda ed esercita tutte le funzioni di competenza del presidente e del consiglio di amministrazione.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sono nominati i direttori esecutivi e i membri del comitato consultivo di cui al comma 1. Con i medesimi decreti vengono fissate altresì le relative attribuzioni di compiti, incluse le indennità accessorie.

Art. 3.

1. Le certificazioni di navigabilità degli aeromobili e degli equipaggi rilasciate dalle competenti autorità nazionali della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), che si impegnano a continuare ad applicare gli standard internazionali in vigore, sono riconosciute dalla Repubblica italiana, ai fini di consentire l'esercizio del trasporto aereo civile tra Roma e Belgrado, fatta salva la facoltà delle competenti autorità italiane di disporre sul territorio nazionale i controlli che si rendano necessari.

Art. 4.

1. Il comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 39, è sostituito dal seguente:

«11. L'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

“Art. 21 (*Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali*). — 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:

a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro, fino al 31 dicembre 1995;

c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.

3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.

4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

5. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti vicini, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

6. Le autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 10.

7. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel Registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'autorità portuale, nei porti già sedi di enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti porti.”».

2. Il comma 14 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 39, è sostituito dal seguente:

«14. L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

“8. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 4, ed all'articolo 21, comma 7, sono altresì abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1); 1172 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli 109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1996.”».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli MANCUSO

95G0082

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1995, n. 50.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;

Considerato che tale legge dispone che le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 abbiano luogo contestualmente all'elezione per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario, eletti il 6 maggio 1990;

Visto l'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1993, n. 490, relativo alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio, applicabile anche alle elezioni dei consigli regionali a norma del richiamo operato dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

Ritenuta la opportunità di dettare norme che disciplinino l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti, nonché l'ordine con il quale le stesse devono essere effettuate, e di prevedere norme di raccordo con i nuovi termini introdotti dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle citate consultazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per le riforme istituzionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In occasione del contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali della primavera del 1995, le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio alle ore 7 del giorno successivo a quello della votazione, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio regionale e successivamente a quelle per la elezione del consiglio provinciale.

2. Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, che devono essere rinnovati nella primavera del 1995 per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono contestualmente alle consultazioni per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 5 marzo 1995.

Art. 2.

1. Le schede di votazione per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle allegate tabelle A e B.

Art. 3.

1. In deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, per le forniture di beni e servizi occorrenti per l'organizzazione delle elezioni regionali, da svolgersi nella primavera del 1995, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere a trattativa privata.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

MOTZO, *Ministro per le riforme istituzionali*

Visto, il Guardasigilli MANCUSO

TAB. LL. A
(prevista dall'art. 2 comma 1)

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE**

PARTE I			PARTE II			PARTE III			PARTE IV		
Lista provinciale 1 (nome e cognome)	Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 1		Lista provinciale 10 (nome e cognome)	Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 10		Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 10			Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 10		
Lista provinciale 2 (nome e cognome)	Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 2		Lista provinciale 11 (nome e cognome)	Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 11		Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 11			Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 11		
Lista provinciale 3 (nome e cognome)	Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 3		Lista provinciale 12 (nome e cognome)	Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 12		Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 12			Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 12		
Lista provinciale 4 (nome e cognome)	Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 4		Lista provinciale 13 (nome e cognome)	Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 13		Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 13			Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 13		
Lista provinciale 5 (nome e cognome)	Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 5		Lista provinciale 14 (nome e cognome)	Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 14		Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 14			Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 14		
Lista provinciale 6 (nome e cognome)	Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 6		Lista provinciale 15 (nome e cognome)	Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 15		Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 15			Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 15		
Lista provinciale 7 (nome e cognome)	Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 7		Lista provinciale 16 (nome e cognome)	Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 16		Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 16			Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 16		
Lista provinciale 8 (nome e cognome)	Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 8		Lista provinciale 17 (nome e cognome)	Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 17		Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 17			Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 17		
Lista provinciale 9 (nome e cognome)	Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 9		Lista provinciale 18 (nome e cognome)	Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 18		Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 18			Nome e cognome del capoluogo regionale Lista regionale 18		

Segue: TABELLA A

N.B. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: la prima e la seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale, con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Sulla destra di ogni rettangolo, nel quale sono riportati il contrassegno od i contrassegni di ogni lista provinciale, sono stampati il nome ed il cognome del capolista della lista regionale collegata con, accanto a destra, il contrassegno ovvero i contrassegni della medesima lista regionale, collocati, geometricamente, in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali.

La lista provinciale e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo. — Se più liste provinciali sono collegate alla stessa lista regionale, quest'ultima è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. — Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste provinciali, collegate con la stessa lista regionale, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste provinciali collegate. — In ogni caso, i contrassegni da riprodurre a destra del nome e cognome del capolista della lista regionale debbono essere contenuti nel stesso spazio.

I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del capolista regionale ed il contrassegno od i contrassegni delle liste regionali, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione. — I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio con il nome e cognome del capolista regionale ed il contrassegno od i contrassegni delle liste regionali, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale. — I contrassegni delle liste regionali a destra del nome e cognome del capolista regionale sono disposti nella stessa sequenza determinata dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale...

La scheda dev'essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. — La scheda, così piegata, dev'essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della Regione e allo statuto normale, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale regionale, alla firma dello scrutatore ed al bollo della sezione.

TABILLA B
(prevista dall'art. 2 comma 1)

**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE**

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL (denominazione della Regione a statuto normale) (cognome e nome dell'elettore) CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI (denominazione della Provincia)	SCHEDA PER LA VOTAZIONE PRIMA DELLO SCRUTATORE NOME E COGNOME
---	---

95C0083

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 5 gennaio 1995.

Aggiornamento, per l'anno 1994, delle paghe spettanti ai graduati e militari di truppa in servizio di leva.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1986, n. 342, concernente aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva, che autorizza il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, ad aggiornare annualmente, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione;

Visto il decreto interministeriale 22 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1987, registro n. 22 Difesa, foglio n. 217 personale militare;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1989, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1989, registro n. 28 Difesa, foglio n. 110;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1990, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1990, registro n. 27 Difesa, foglio n. 105;

Visto il decreto interministeriale 16 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1991, registro n. 35 Difesa, foglio n. 124;

Visto il decreto interministeriale 27 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1992, registro n. 34 Difesa, foglio n. 166;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento per l'anno 1994 delle paghe nette giornaliere spettanti al personale di cui sopra;

Considerata la percentuale di incremento corrispondente ai tassi di inflazione programmati che sono stati rispettivamente per l'anno 1993 pari al 4,5 per cento e per l'anno 1994 pari al 3,5 per cento;

Decreta:

Art. 1.

Le paghe nette giornaliere previste dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, quali risultano modificate dall'art. 1, comma primo, della legge 5 luglio 1986, n. 342, e successivamente aggiornate con i decreti interministeriali 22 maggio 1987, 1° giugno 1989, 15 maggio 1990, 16 maggio 1991 e 27 giugno 1992, sono fissate con decorrenza 1° luglio 1994, nelle seguenti misure:

Soldato, comune di 2^a classe, aviere, obiettori
di coscienza e vigili del fuoco ausiliari . . . L. 5.380
Caporale, comune di 1^a classe, aviere scelto » 5.918
Caporal maggiore, sottocapo, primo aviere . » 6.456

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in L. 13.230.118.145 per l'anno 1994 ed in L. 26.244.527.840 per i successivi anni 1995 e 1996 si provvede:

quanto a L. 11.716.902.145 per l'anno 1994 e a L. 23.242.767.840 per ciascuno degli anni 1995 e 1996 a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1378 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;

quanto a L. 1.236.480.000 per l'anno 1994 e a L. 2.452.800.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996 a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa nell'anno finanziario 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;

quanto a L. 276.736.000 per l'anno 1994 e a L. 548.960.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996 a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 3007 dello stato di previsione del Ministero degli interni per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente.

Roma, 5 gennaio 1995

Il Ministro della difesa
PRIVITI

Il Ministro del tesoro
DINI

95A1134

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° febbraio 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche

statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, con sede in Verona;

Vista la delibera del 18 novembre 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 4, 5, 15 e 18 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti agli articoli 4, 5, 15 e 18 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, con sede in Verona, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 4

(Omissis)

Comma II.

La Fondazione può inoltre assumere per lasciti e donazioni la gestione di patrimoni finalizzati a specifiche destinazioni culturali e sociali.

Comma III.

Le entrate derivanti dalla cessione di azioni della società di cui all'art. 3, comma 1, costituiscono proventi di natura straordinaria; ove non siano destinate alla riserva (Omissis)

Comma IV

La Fondazione accantona una quota pari al 25% dei proventi derivanti dalla partecipazione ex art. 3, primo comma, dello statuto ad apposito fondo di riserva finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società stessa. La riserva può essere investita in titoli della società stessa o in titoli emessi o garantiti dallo Stato

Comma V.

La Fondazione provvede ad erogare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge-quadro sul volontariato», una quota pari ad un quindicesimo. (Omissis).

Art. 5

Comma I

La Fondazione può contrarre debiti con società da essa direttamente o indirettamente partecipate o ricevere garanzie dalle medesime entro il limite del 10% del proprio patrimonio.

(Omissis).

Art. 15.

(Omissis).

Comma 3.

Nel caso di cumulo di cariche consentito e regolato dall'art. 16, qualora i compensi globali percepiti dal singolo interessato in relazione a tali cariche ... (Omissis). Nel calcolo del compenso globale non si tiene conto delle medaglie di presenza cui gli interessati mantengono in ogni caso il diritto.

Art. 18.

(Omissis).

Comma 2.

I progetti di bilancio consuntivo e preventivo sono approvati dal consiglio di amministrazione, rispettivamente entro il 30 novembre ed entro il 30 giugno di ogni anno. I bilanci sono inviati, entro dieci giorni, al Ministro del tesoro e si intendono da questi approvati ove non pervengano rilievi entro sessanta giorni dalla loro ricezione.

(Omissis)

95A1158

DECRETO 22 febbraio 1995.

Emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 28 febbraio 1995.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1995;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 16 febbraio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 17.850 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ) biennali, fino all'importo massimo di nominali lire 3.500 miliardi.

Il prestito ha inizio il 28 febbraio 1995 e scadenza il 28 febbraio 1997.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I certificati di credito di cui al presente decreto hanno valore nominale unitario di lire 5 milioni.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

I titoli non hanno circolazione al di fuori del sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

In relazione a quanto sopra, i partecipanti all'asta rimasti aggiudicatari devono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei predetti conti.

Art. 3.

I certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

- a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;
- b) dall'imposta sulle successioni;
- c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c).

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 28 febbraio 1997, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 556 del 1986; detta ritenuta verrà applicata allo scarto di emissione, pari alla differenza fra il valore nominale del titolo da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1.

La quota dello scarto di emissione che matura in ciascun giorno si ottiene dividendo il complessivo scarto di emissione, come sopra definito, per i giorni effettivi di durata del titolo, calcolati utilizzando l'anno civile.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al primo comma del presente articolo, il prezzo di riferimento rimarrà quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore degli altri pagamenti verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 che esercitano le attività indicate nei punti a), b) e c) dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,25 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 23 febbraio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di

assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 febbraio 1995, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 13.

Il 28 febbraio 1995 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto altresì della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 14.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto. Tale compenso verrà riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.

Art. 15.

L'onere per il rimborso del capitale dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1997, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1995

Il Ministro: DINI

95A1192

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 30 gennaio 1995.

Riconoscimento governativo alla Camera di commercio e industria italiana in Australia (Queensland), inc., in Brisbane.

IL DIRETTORE GENERALE PER LO SVILUPPO DEGLI SCAMBI

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1970, n. 518, relativo al riconoscimento, quali camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Visti gli articoli 2 e 3 della suddetta legge, relativi alla procedura per la concessione del riconoscimento governativo alle associazioni sopra indicate quali camere di commercio italiane all'estero;

Considerato che la Camera di commercio e industria italiana in Australia (Queensland), inc., con sede a Brisbane, ha chiesto, con documentata istanza trasmessa a questo Ministero dalla locale rappresentanza diplomatica con telexpresso n. 2491 del 24 luglio 1992, la concessione del riconoscimento ufficiale da parte del Governo italiano;

Riconosciuto che il suddetto sodalizio e lo statuto che lo regola rispondono a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 518/1970;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri che si è espresso favorevolmente con telex n. 31835 del 25 ottobre 1994;

Decreta

la concessione del riconoscimento governativo alla Camera di commercio e industria italiana in Australia (Queensland), inc., con sede a Brisbane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1995

Il direttore generale: SANDI DE LETTO

95A1160

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 gennaio 1995.

Autorizzazione alla cattedra di clinica chirurgica della seconda Università di Roma «Tor Vergata» a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 11 giugno 1990.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1990 con il quale la cattedra di clinica chirurgica della seconda Università «Tor Vergata» di Roma ubicata presso l'ospedale S. Eugenio è stata autorizzata al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» in data 13 settembre 1990 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla cancellazione e all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 14 dicembre 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

La cattedra di clinica chirurgica della seconda Università di Roma «Tor Vergata» è autorizzata a cancellare dall'équipe responsabile del trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 11 giugno 1990, i seguenti sanitari: professor Baroni Benedetto, dott. Elli Marco; e ad includere nella stessa i seguenti sanitari:

dott. Buonomo Oreste, assistente presso la cattedra di clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

dott. Pisani Francesco, assistente presso la cattedra di clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

Art. 2.

Il rettore dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A1161

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 gennaio 1995.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Amore e fortuna».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Amore e fortuna» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 557, e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Sentito il Comitato generale per i giochi nella seduta del 4 gennaio 1995;

Decreta:

Art. 1.

È indetta, con inizio dal 10 gennaio 1995, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Amore e fortuna».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti, la cui facciata anteriore contiene immagini di richiamo della festività di San Valentino - 14 febbraio e il prezzo di vendita al pubblico del biglietto; l'area del gioco è situata a destra, in alto, ed è costituita da uno spazio ricoperto da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, sulla quale sono stampate le diciture: «LOTTERIA ISTANTANEA» e «GRATTA QUI»; nella parte sottostante l'area del gioco è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti, nonché un rettangolo anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «ATTENZIONE NON GRATTARE QUI» destinata al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le combinazioni vincenti ed il premio corrispondente a ciascuna combinazione, nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita evidenziando, mediante raschiatura, il risultato della combinazione vincente impresso nel riquadro destinato all'area del gioco di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La massa premi, ammontante a L. 33.600.000.000, è ripartita in nove categorie ed i premi sono attribuiti in base alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuna categoria.

La combinazione vincente è rappresentata da simboli riproducenti un quadrifoglio; per ciascuna categoria sono stabiliti i seguenti premi:

Ctg. 1ª - n. 8 premi di L. 100.000.000 - combinazione: 9 riproduzioni;

Ctg. 2ª - n. 8 premi di L. 50.000.000 - combinazione: 8 riproduzioni;

Ctg. 3ª - n. 16 premi di L. 20.000.000 - combinazione: 7 riproduzioni;

Ctg. 4ª - n. 248 premi di L. 10.000.000 - combinazione: 6 riproduzioni;

Ctg. 5ª - n. 80.000 premi di L. 50.000 - combinazione: 5 riproduzioni;

Ctg. 6ª - n. 160.000 premi di L. 20.000 - combinazione: 4 riproduzioni;

Ctg. 7ª - n. 800.000 premi di L. 10.000 - combinazione: 3 riproduzioni;

Ctg. 8ª - n. 800.000 premi di L. 5.000 - combinazione: 2 riproduzioni;

Ctg. 9ª - n. 5.200.000 premi di L. 2.000 - combinazione: 1 riproduzione.

Il premio di L. 2.000 viene corrisposto, sempreché l'acquirente non ne chieda la corresponsione in denaro, mediante cessione di altro biglietto della stessa lotteria; il premio sarà altresì corrisposto in denaro nell'eventualità che tale biglietto sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «ATTENZIONE NON GRATTARE QUI»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la decorrenza del termine ultimo, di quarantacinque giorni, entro il quale a pena di decadenza dovrà essere richiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1. Tale termine sarà pubblicizzato con apposite comunicazioni da effettuarsi dall'ente concessionario della promozione televisiva e radiofonica della lotteria.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chiacchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contiene impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinare la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1995

Il Ministro: TRIMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 2

95A1176

DECRETO 16 gennaio 1995

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «La fortuna in maschera».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «La fortuna in maschera» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 557, e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Sentito il Comitato generale per i giochi nella seduta del 4 gennaio 1995;

Decreta:

Art. 1.

E indetta, con inizio dal 20 gennaio 1995, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «La fortuna in maschera».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti, la cui facciata anteriore contiene immagini di maschere tipiche del Carnevale italiano e il prezzo di vendita al pubblico del biglietto; l'area del gioco è situata al centro. In alto, ed è costituita da uno spazio ricoperto da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, sulla quale sono stampate le diciture: «LOTTERIA ISTANTANEA» e «GRATTA QUI»; nella parte sottostante l'area del gioco è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti, nonché un rettangolo anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «ATTENZIONE NON GRATTARE QUI» destinata al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le combinazioni vincenti ed il premio corrispondente a ciascuna combinazione, nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita evidenziando, mediante raschiatura, il risultato della combinazione vincente impresso nel riquadro destinato all'area del gioco di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La massa premi, ammontante a L. 33.600.000.000, è ripartita in nove categorie ed i premi sono attribuiti in base alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuna categoria.

La combinazione vincente è rappresentata da simboli riproducenti una maschera stilizzata per ciascuna categoria sono stabiliti i seguenti premi:

Ctg. 1^a - n. 8 premi di L. 100.000.000 - combinazione: 9 riproduzioni;

Ctg. 2^a - n. 8 premi di L. 50.000.000 - combinazione: 8 riproduzioni;

Ctg. 3^a - n. 16 premi di L. 20.000.000 - combinazione: 7 riproduzioni;

Ctg. 4^a - n. 248 premi di L. 10.000.000 - combinazione: 6 riproduzioni;

Ctg. 5^a - n. 80.000 premi di L. 50.000 - combinazione: 5 riproduzioni;

Ctg. 6^a - n. 160.000 premi di L. 20.000 - combinazione: 4 riproduzioni;

Ctg. 7^a - n. 800.000 premi di L. 10.000 - combinazione: 3 riproduzioni;

Ctg. 8^a - n. 800.000 premi di L. 5.000 - combinazione: 2 riproduzioni;

Ctg. 9^a - n. 5.200.000 premi di L. 2.000 - combinazione: 1 riproduzione.

Il premio di L. 2.000 viene corrisposto, sempreché l'acquirente non ne chieda il pagamento in denaro, mediante cessione di altro biglietto della stessa lotteria; il premio sarà altresì corrisposto in denaro nell'eventualità che tale biglietto sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1^a, 2^a, 3^a e 4^a categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «ATTENZIONE NON GRATTARE QUI»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la decorrenza del termine ultimo, di quarantacinque giorni, entro il quale a pena di decadenza dovrà essere richiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1. Tale termine sarà pubblicizzato con apposite comunicazioni da effettuarsi dall'ente concessionario della promozione televisiva e radiofonica della lotteria.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 5^a, 6^a, 7^a, 8^a e 9^a categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contiene impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinare la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1995

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 4

95A1175

DECRETO 16 gennaio 1995.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «La carta della fortuna».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «La carta della fortuna» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 557, e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Sentito il Comitato generale per i giochi nella seduta del 4 gennaio 1995;

Decreta:

Art. 1.

È indetta, con inizio dal 20 gennaio 1995, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «La carta della fortuna».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti, la cui facciata anteriore contiene immagini di richiamo del gioco di carte e il prezzo di vendita al pubblico del biglietto; l'area del gioco è situata a destra, in alto, ed è costituita da uno spazio ricoperto da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, sulla quale sono stampate le diciture: «LOTTERIA ISTANTANEA» e «GRATTA QUI»; nella parte sottostante l'area del gioco è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti, nonché un rettangolo anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «ATTENZIONE NON GRATTARE QUI» destinata al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le combinazioni vincenti ed il premio corrispondente a ciascuna combinazione, nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita evidenziando, mediante raschiatura, il risultato della combinazione vincente impresso nel riquadro destinato all'area del gioco di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La massa premi, ammontante a L. 33.600.000.000, è ripartita in sette categorie ed i premi sono attribuiti in base alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuna categoria.

La combinazione vincente è rappresentata da lettere e numeri; per ciascuna categoria sono stabiliti i seguenti premi:

Ctg. 1^a - n. 10 premi di L. 100.000.000 - combinazione: AAA;

Ctg. 2^a - n. 10 premi di L. 30.000.000 - combinazione: KKK;

Ctg. 3^a - n. 270 premi di L. 10.000.000 - combinazione: QQQ;

Ctg. 4^a - n. 80.000 premi di L. 70.000 - combinazione: 10 10 10;

Ctg. 5^a - n. 640.000 premi di L. 10.000 - combinazione: 9 9 9;

Ctg. 6^a - n. 640.000 premi di L. 6.000 - combinazione: 8 8 8;

Ctg. 7^a - n. 6.880.000 premi di L. 2.000 - combinazione: 7 7 7.

Il premio di L. 2.000 viene corrisposto, sempreché l'acquirente non ne chieda il pagamento in denaro, mediante cessione di altro biglietto della stessa lotteria; il premio sarà altresì corrisposto in denaro nell'eventualità che tale biglietto sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1^a, 2^a e 3^a categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «ATTENZIONE NON GRATTARE QUI»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la decorrenza del termine ultimo, di quarantacinque giorni, entro il quale a pena di decadenza dovrà essere richiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1. Tale termine sarà pubblicizzato con apposite comunicazioni da effettuarsi dall'ente concessionario della promozione televisiva e radiofonica della lotteria.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 4^a, 5^a, 6^a e 7^a categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contiene impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinare la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1995

Il Ministro: TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 4*

95A1177

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Casale Monferrato.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 10974 del 18 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Casale Monferrato;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 24 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 24 OTTOBRE 1994:

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Casale Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. Il direttore generale: COLICA

95A1130

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Sanremo.

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 10974 del 18 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Sanremo;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 24 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 24 OTTOBRE 1994:

Regione Liguria:

conservatoria dei registri immobiliari di Sanremo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. Il direttore generale: COLICA

95A1131

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Susa.

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 10974 del 18 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Susa;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 24 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 24 OTTOBRE 1994:

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Susa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. Il direttore generale: COLICA

95A1132

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Acqui Terme.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 10974 del 18 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Acqui Terme;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 24 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 24 OTTOBRE 1994:

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Acqui Terme.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. Il direttore generale: COLICA

95A1133

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 234 del 3 febbraio 1989, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere;

Viste le proposte di modifica allo statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del 10 aprile 1990, del 17 gennaio 1991, e del 26 giugno 1992, della facoltà di lettere e filosofia, alle deliberazioni del senato accademico del 31 maggio 1990, 29 gennaio 1991 e del 29 luglio 1992, e del consiglio di amministrazione del 1° giugno 1990, 4 febbraio 1991 e del 31 luglio 1992;

Viste le note del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. - Uff. II) del 16 aprile 1993 e 1° febbraio 1994 numeri 1357 e 1357/93-bis e

l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 19 febbraio 1993, al riordinamento del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo);

Vista la deliberazione della facoltà di lettere e filosofia del 25 giugno 1994 con la quale sono stati accolti i suggerimenti del C.U.N.;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 30 e gli articoli da 44 a 49 relativi al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Art. 30. — La facoltà conferisce:

- la laurea in lettere;
- la laurea in filosofia;
- la laurea in lingue e letterature straniere.

Capo III

Laurea in lingue e letterature straniere

Art. 44. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Ai sensi del quinto comma della tabella IX lo statuto della facoltà contempla e include le seguenti discipline, raggruppate per aree didattiche:

1) *Anglistica:*

- lingua e letteratura inglese;
- lingua inglese;
- storia della lingua inglese;

- letteratura inglese medievale;
- letteratura inglese moderna e contemporanea;
- storia del teatro inglese;
- letteratura teatrale inglese;
- letteratura anglo-americana;
- lingua e letteratura anglo-americana;
- letteratura nord-americana;
- letteratura anglo-canadese;
- letteratura dei paesi di lingua inglese;
- storia della critica letteraria anglofona;
- storia della cultura inglese;
- storia della cultura nord-americana.

2) *Francesistica:*

- lingua e letteratura francese;
- lingua francese;
- storia della lingua francese;
- lingua e letteratura francese medievale;
- letteratura francese moderna e contemporanea;
- storia del teatro francese;
- letteratura franco-canadese;
- letterature francofone;
- storia della civiltà francese.

3) *Germanistica:*

- lingua e letteratura tedesca;
- lingua tedesca;
- storia della lingua tedesca;
- lingua e letteratura tedesca medievale,
- letteratura tedesca moderna e contemporanea;
- storia della letteratura austriaca;
- lingue e letterature scandinave;
- storia della cultura tedesca.

4) *Ispanistica:*

- lingua e letteratura spagnola;
- lingua spagnola;
- storia della lingua spagnola;
- letteratura spagnola medievale;
- letteratura spagnola contemporanea;
- letteratura ispano-americana;
- lingua e letteratura portoghese;
- storia della cultura ispanica.

5) *Slavistica:*

- lingua e letteratura russa;
- lingua russa;
- storia della lingua russa;

letteratura russa moderna e contemporanea; lingua e letteratura polacca; lingua e letteratura cecca; lingua e letteratura bulgara; lingua e letteratura serbo-croata; linguistica slava; storia dell'Europa orientale. 6) <i>Ellenistica</i>: lingua e letteratura neogreca; lingua greca moderna; greco medievale; storia e grammatica storica della lingua neogreca; letteratura bizantina; civiltà bizantina. 7) <i>Lingua e letteratura rumena</i>: lingua e letteratura rumena; lingua rumena; storia e letteratura rumena; storia bizantina. 8) <i>Scienze filologiche</i>: filologia romanza; filologia germanica; filologia slava; filologia rumena; filologia bizantina; filologia greco-medievale; filologia greca medievale e moderna; filologia italiana; filologia francese; filologia iberoromanza; storia e critica del testo; linguistica romanza; letteratura e filologia siciliane. 9) <i>Scienze del linguaggio</i>: glottologia; linguistica generale; linguistica applicata; linguistica quantitativa; geografia linguistica; psicolinguistica; sociolinguistica; filosofia del linguaggio; fonetica e fonologia; dialettologia; dialettologia italiana; dialettologia siciliana;	lessicologia e lessicografia; semeiotica; semeiotica del testo. 10) <i>Scienze glottodidattiche</i>: didattica; didattica delle lingue moderne; fonetica; psicolinguistica; sociolinguistica. 11) <i>Scienze della letteratura</i>: estetica; teoria della letteratura; istituzione di critica e metodologia letteraria; letteratura comparata; sociologia della letteratura; storia della critica letteraria; storia e critica del testo; biblioteconomia e bibliografia. 12) <i>Italianistica</i>: letteratura italiana; lingua e letteratura italiana; letteratura italiana moderna e contemporanea; letteratura umanistica; storia della lingua italiana; storia del teatro italiano; letteratura teatrale italiana; letteratura comparata; lessicografia e semantica del linguaggio letterario italiano; letteratura italiana comparata; sintassi e stilistica della lingua italiana. 13) <i>Scienze storiche</i>: storia medievale; storia bizantina; storia moderna; storia contemporanea; storia dell'Europa occidentale; storia dell'Europa orientale; storia inglese; storia americana; storia delle dottrine politiche; storia dei partiti e dei movimenti politici; metodologia della ricerca storica.
--	--

14) *Scienze storico-culturali:*

antropologia culturale;
sociologia;
storia delle tradizioni popolari;
storia delle religioni;
storia del Cristianesimo;
storia del Cristianesimo antico;
storia della Chiesa;
storia della Chiesa antica;
storia della storiografia;
storia della scienza;
storia delle dottrine economiche.

15) *Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:*

storia dell'arte medievale;
storia dell'arte moderna;
storia della critica d'arte;
storia dell'architettura;
storia della musica;
filologia della musica;
metodologia della critica della musica;
drammaturgia musicale;
teoria musicale;
etnomusicologia;
storia dello spettacolo;
storia del teatro italiano;
letteratura teatrale italiana;
storia del cinema.

16) *Scienze geografiche:*

geografia;
geografia umana;
geografia regionale;
geografia urbana e regionale;
geografia della popolazione;
geografia politica ed economica;
cartografia;
geografia delle lingue;
geografia culturale;
geografia di un'area europea o extraeuropea.

17) *Scienze filosofiche:*

storia della filosofia;
storia della filosofia medievale;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
filosofia teoretica;
epistemologia;

filosofia morale;
ermeneutica filosofica;
estetica;
filosofia della politica;
filosofia della scienza.

18) *Scienze dell'educazione:*

didattica;
pedagogia;
pedagogia sociale;
pedagogia speciale;
storia della pedagogia;
psicopedagogia;
psicologia;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia del linguaggio;
psicologia dinamica;
letteratura per l'infanzia;
teoria della personalità.

19) *Scienze della comunicazione.*

filosofia del linguaggio;
teoria della comunicazione;
sociologia della comunicazione;
sociologia delle comunicazioni di massa;
pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa;
informatica;
geografia della comunicazione;
tecniche del linguaggio audiovisivo.

20) *Lingue e culture classiche.*

letteratura greca;
letteratura latina;
filologia greco-latina;
letteratura cristiana antica;
storia della letteratura latina medievale;
teatro e drammaturgia dell'antichità;
storia del pensiero politico antico;
storia della retorica classica.

In sede di programmazione didattica la facoltà provvede ad indicare annualmente quali delle discipline, previste a statuto e incluse nelle aree didattiche, siano effettivamente attivate e disponibili presso la facoltà stessa, e per quali discipline è autorizzata la mutazione da altre facoltà ai fini della loro utilizzazione nell'organizzazione dei *curricula* e degli indirizzi.

Gli insegnamenti storici e geografici debbono essere pertinenti all'area linguistica di prima specializzazione (lingua quadriennale).

Art. 45. — Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una di italianistica (da scegliersi tra letteratura italiana e lingua e letteratura italiana), cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale; area della lingua e letteratura triennale; italianistica; scienze della letteratura; scienze storico-culturali; scienze geografiche; lingue e culture classiche);

una a scelta libera (la scelta dello studente può avvenire tra tutte le discipline attivate o mutuabili).

Art. 46. — Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: a) filologico-letterario; b) linguistico-glottodidattico; c) storico-culturale.

a) L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

una a scelta guidata (la scelta si attua fra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura; italianistica; scienze glottodidattiche; lingue e culture classiche);

due a scelta libera.

b) L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

una a scelta guidata (la scelta si attua fra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale; area della lingua e letteratura triennale; scienze filosofiche; scienze della comunicazione);

due a scelta libera.

c) L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche; scienze geografiche; scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

una a scelta guidata (la scelta si attua fra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali; area della lingua e letteratura quadriennale; lingue e culture classiche; italianistica);

due a scelta libera.

Art. 47. — Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua. La prova scritta è propedeutica all'esame orale di lingua e letteratura straniera e ne costituisce parte integrante. È previsto un voto unico complessivo per le prove scritte e orali di ciascun anno di corso. La tipologia delle prove scritte per le varie annualità (dettato, traduzione, composizione, tests, esercizi di comprensione, ecc.) resta a discrezione del consiglio di corso di laurea, che si fa carico di tutelare le particolari esigenze didattiche di ciascuna lingua.

Art. 48. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere. La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale, sia l'indirizzo di specializzazione.

Art. 49. — Gli studenti che nell'anno 1993-94 hanno seguito i corsi relativi al primo anno o successivi, potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea. Quelli che vorranno optare per il nuovo ordinamento, dovranno farne specifica domanda; la facoltà determinerà all'inizio dell'anno le modalità relative alla convalida dei corsi seguiti e degli esami sostenuti.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 16 settembre 1994

Il rettore

95A1146

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 10 febbraio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con la quale è stata istituita la seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992 con cui è stato recepito lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli esistente alla data del 31 dicembre 1992;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 13 ottobre 1994 con cui è stata proposta la modifica allo statuto sopracitato per la parte concernente l'azienda universitaria policlinico;

Vista la deliberazione del senato accademico del 21 ottobre 1994;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 26 ottobre 1994;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 16 dicembre 1994;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento istruzione universitaria - Ufficio I - prot. n. 16 del 18 gennaio 1995;

Viste le ulteriori deliberazioni del 25 gennaio e del 2 febbraio 1995 con cui gli organi accademici si sono adeguati al parere del Consiglio universitario nazionale e al contenuto della nota ministeriale sopra indicata;

Ritenuto che la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, relativa all'attuazione della modifica di statuto a decorrere dall'anno accademico successivo alla sua approvazione non trovi applicazione per la modifica di cui trattasi in quanto rientra in un obbligo derivante da espressa disposizione dettata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché dalla normativa regionale di rinvio che fanno obbligo alle università di trasformare dal 1° gennaio 1995 i policlinici universitari in aziende ospedaliere;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Napoli è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 11 è inserito, dopo il punto 8, il seguente periodo:

La seconda Università degli studi di Napoli comprende l'azienda universitaria policlinico disciplinata dall'appendice inserita dopo la facoltà di medicina e chirurgia.

Dopo la sezione XIII è inserita la sezione XIV:

*Appendice***STATUTO DELL'AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO**

Art. 1. — Il policlinico annesso alla facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università degli studi di Napoli è una azienda dell'Università dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

L'azienda è costituita con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 2. — La gestione dell'azienda policlinico è informata al principio della autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.

Art. 3. — Le attività sanitarie della seconda Università di Napoli, in connessione inscindibile con quelle didattiche e di ricerca, vengono espletate nel policlinico annesso alla facoltà di medicina e chirurgia.

Mediante apposite convenzioni o protocolli di intesa, esse possono essere altresì svolte in strutture sanitarie pubbliche o private o enti di ricerca per le finalità di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.

Art. 4. — L'azienda policlinico, quale azienda della seconda Università degli studi di Napoli, opera come organismo autonomo sotto la vigilanza degli organi di governo della Università medesima relativamente alla rispondenza dell'attività in essa svolta, alle esigenze didattiche e scientifiche dell'Ateneo sulla base di linee di indirizzo generale indicate dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 5. — Gli organi dell'azienda policlinico sono:

- a) il consiglio direttivo;
- b) il presidente;
- c) il direttore amministrativo;
- d) il direttore sanitario;
- e) il collegio dei revisori;
- f) il nucleo di valutazione.

Art. 6. — Il consiglio direttivo dell'azienda è composto:

- a) dal presidente dell'azienda;
- b) dal preside della facoltà di medicina e chirurgia;
- c) da sei professori di ruolo eletti dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, secondo le norme contenute in apposito regolamento;
- d) da quattro membri eletti, in seno alle rispettive categorie:

due, tra i ricercatori universitari ed assistenti ordinari della facoltà di medicina e chirurgia;

due, tra i dipendenti non docenti dei ruoli tecnico-sanitario, infermieristico ed amministrativo della facoltà di medicina e chirurgia.

Alle riunioni del consiglio direttivo partecipano, con voto consultivo, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario.

I membri di cui alle lettere c) e d) durano in carica per la intera durata del consiglio, e non sono immediatamente rieleggibili.

Art. 7. — Il consiglio direttivo dell'azienda è nominato con decreto del rettore e dura in carica cinque anni.

Le modalità di individuazione delle componenti elettive e il funzionamento del consiglio direttivo vengono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 8. — Il consiglio direttivo ha funzioni di consulenza in materia di gestione ed in materia tecnico-sanitaria nei riguardi del presidente e del direttore sanitario.

In particolare il consiglio direttivo esprime parere in merito:

a) ai provvedimenti di natura gestionale compresi quelli relativi al bilancio annuale di previsione, al bilancio pluriennale ed al conto consuntivo;

b) ai provvedimenti generali di natura finanziaria da adottarsi da parte del presidente per il corretto svolgimento dell'attività dell'azienda;

c) ai provvedimenti di acquisizione di spazi, di modifiche di pianta organica del personale relative alle esigenze assistenziali dell'azienda;

d) alle problematiche connesse all'applicazione dell'art. 4 del decreto ministeriale 25 marzo 1991 istitutivo della seconda Università degli studi di Napoli, per l'adozione da parte del consiglio di amministrazione dell'Ateneo delle relative determinazioni, qualora quest'ultimo lo richieda;

e) al regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'azienda ai fini della sua emanazione.

Il consiglio direttivo inoltre approva il regolamento di elezione delle proprie componenti, sentita la facoltà di medicina e chirurgia, e il proprio regolamento di funzionamento.

Art. 9. — In caso di inosservanza della regola del pareggio del bilancio di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in caso di gravi disfunzioni amministrative, persistenti pur dopo formale contestazione, si provvederà, da parte del rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione, allo scioglimento del consiglio direttivo dell'azienda policlinico, ed alla nomina di un commissario per un periodo non superiore a sei mesi, durante il quale verrà provveduto alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.

Art. 10. — Il presidente dell'azienda è un delegato del rettore scelto e nominato dallo stesso, per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata in carica, nell'ambito di una lista di almeno tre e non più di cinque nominativi di professori di ruolo dell'Ateneo scelti dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e a cui sia riconosciuto, con delibera motivata del consiglio della facoltà medesima, il possesso di requisiti di esperienza in incarichi direttivi o di conoscenze tecniche che siano ritenuti sufficienti a determinare la idoneità ad assumere le predette funzioni.

Spetta al presidente dell'azienda:

a) rappresentare e dirigere l'azienda, curando i rapporti con le altre istituzioni;

b) convocare e presiedere il consiglio direttivo;

c) adottare i necessari provvedimenti di natura finanziaria per il corretto svolgimento dell'attività dell'azienda sentito il parere del consiglio direttivo qualora si tratti di provvedimenti generali;

d) attuare gli indirizzi di organizzazione dell'azienda adottati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, compresi quelli relativi alle necessità di acquisizione degli spazi ed alle modifiche di pianta organica del personale, da sottoporre questi ultimi, acquisito il parere del consiglio direttivo, al consiglio di amministrazione dell'università per l'approvazione definitiva;

e) predisporre il bilancio annuale di previsione, il bilancio pluriennale ed il conto consuntivo dell'azienda e procedere alla loro approvazione sentito il consiglio direttivo;

f) predisporre, sentito il consiglio direttivo, ed emanare il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'azienda con l'osservanza dei principi previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni;

g) predisporre, con la collaborazione del direttore amministrativo dell'azienda, i regolamenti di competenza del consiglio direttivo e le eventuali successive modifiche;

h) sentire le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sulle materie previste dagli accordi di lavoro, limitatamente agli aspetti assistenziali;

1) emanare con proprio decreto i regolamenti approvati dal consiglio direttivo. Si intendono altresì demandate al presidente dell'azienda policlinico tutte le competenze espressamente attribuite o che saranno attribuite per legge al direttore generale dell'azienda sanitaria locale.

Nel caso di gravi e reiterate inadempienze nello svolgimento dei compiti del presidente, ove non ricorrano i presupposti di cui all'art. 9, la delega conferita dal rettore può venire revocata, con provvedimento motivato da adottarsi previa delibera del consiglio di amministrazione e sentito il parere del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia. Con lo stesso provvedimento viene attivata la procedura per il rinnovo della nomina secondo quanto stabilito al primo comma; nelle more, la delega è provvisoriamente conferita, per non oltre tre mesi, al preside della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 11. — Il direttore amministrativo dell'azienda è nominato dal rettore, su proposta del presidente dell'azienda.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente normativa l'incarico di direttore amministrativo può essere conferito al dirigente che rivesta la carica di direttore amministrativo dell'Università che conserva le sue funzioni.

Allo scadere del primo quinquennio, verrà valutata dal consiglio di amministrazione della seconda Università degli studi di Napoli, sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, la possibilità di una diversa soluzione organizzativa, nella quale restino comunque garantite le esigenze di connessione e di coordinamento tra le funzioni di assistenza sanitaria e le funzioni istituzionali di ricerca e didattica, proprie dell'Università. In tale ipotesi il direttore amministrativo verrà nominato dal rettore su proposta del presidente dell'azienda, sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, con rapporto di lavoro a tempo pieno, tra i dirigenti della seconda Università di Napoli o di altro Ateneo, o tra i laureati in discipline giuridiche o economiche che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private di media o grande dimensione.

Spetta al direttore amministrativo:

a) dirigere i servizi amministrativi dell'azienda con conseguente emanazione dei relativi atti;

b) fornire pareri al presidente dell'azienda su problematiche inerenti ad aspetti dell'organizzazione dell'azienda aventi riflessi finanziari;

c) coadiuvare il presidente dell'azienda nella predisposizione dei regolamenti previsti nel presente statuto.

Art. 12. — L'incarico di direttore amministrativo dell'azienda può essere revocato con provvedimento motivato dal rettore a seguito di proposta del consiglio direttivo per gravi disfunzioni nella gestione dell'azienda o per altre gravi circostanze, debitamente accertate.

Art. 13. — Il direttore sanitario è nominato dal rettore su proposta del presidente dell'azienda, tra cinque nominativi proposti dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia. Egli viene scelto tra persone in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa sanitaria o tra i professori di ruolo della facoltà e dura in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata in carica del presidente dell'azienda. Può essere rinnovato nell'incarico ed altresì motivatamente rimosso.

Compete al direttore sanitario:

a) dirigere i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari;

b) fornire pareri obbligatori al presidente dell'azienda sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 14. — Il collegio dei revisori è nominato dal rettore su proposta del presidente dell'azienda, sentito il consiglio direttivo, e dura in carica cinque anni.

La composizione del collegio e i relativi compiti sono disciplinati nel regolamento di contabilità dell'azienda. Le competenze del collegio dovranno essere determinate nell'osservanza dei principi di cui al tredicesimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.

Art. 15. — Il nucleo di valutazione dell'azienda è nominato dal rettore e dura in carica cinque anni.

Esso è composto da tre membri anche estranei all'azienda, che siano in possesso di documentata capacità ed esperienza professionale nell'ambito della gestione degli enti pubblici: uno designato dal rettore, uno dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia ed uno dal presidente dell'azienda sentito il consiglio direttivo.

I compiti del nucleo di valutazione sono disciplinati nel regolamento di contabilità dell'azienda.

Art. 16. — Al presidente, al direttore amministrativo ed al direttore sanitario spetta una indennità annua che tenga conto dei compiti assegnati, dello stipendio statale in godimento e del trattamento economico previsto per organi svolgenti analoghe funzioni.

Per i revisori ed i componenti del nucleo di valutazione è previsto un compenso annuo forfettario adeguato alle funzioni che devono svolgere nonché un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio direttivo.

Ai componenti del consiglio direttivo, con esclusione del presidente, del direttore amministrativo e del direttore sanitario, spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio direttivo.

La misura delle indennità e dei gettoni di presenza sarà determinata dal regolamento di contabilità.

Art. 17. — Al personale docente e ricercatore della facoltà di medicina e chirurgia, che partecipa alle attività dell'azienda policlinico, compete l'espletamento delle attività assistenziali in stretta correlazione con le funzioni didattiche e di ricerca scientifica.

La disciplina relativa allo svolgimento dell'attività assistenziale ed alla sua compatibilità con le altre attività istituzionali del personale docente dovrà essere oggetto di apposito regolamento emanato su parere conforme del consiglio di facoltà e del senato accademico.

Nei confronti del personale docente e ricercatore e del personale non docente che esplica attività assistenziale per il policlinico, trovano applicazione rispettivamente l'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, nonché la normativa sanitaria applicabile nel rispetto dello stato giuridico del predetto personale.

All'atto della costituzione dell'azienda policlinico, vengono conservati i trattamenti economici-assistenziali del personale assegnato all'azienda, riconosciuti con provvedimento formale o in via di registrazione o registrati alla Corte dei conti, in quanto compatibili con la normativa vigente.

Art. 18. — All'atto della costituzione dell'azienda, il rettore, previa ricognizione dell'esistente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'Università, individuerà le strutture assistenziali che andranno a far parte dell'azienda policlinico nonché il personale universitario preposto alle stesse per lo svolgimento dei compiti assistenziali.

Con analogo provvedimento il rettore su delibera del consiglio di amministrazione dell'Università individuerà i beni mobili utilizzati dalle stesse strutture ai fini assistenziali.

Art. 19. — Nelle more dell'emanazione dei regolamenti previsti dal presente statuto, saranno applicati i corrispondenti regolamenti vigenti presso la seconda Università degli studi di Napoli e riguardanti la gestione del policlinico.

Per quanto riguarda il regolamento di elezione delle componenti del consiglio direttivo dell'azienda, esso, in prima applicazione, sarà deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta della facoltà di medicina e chirurgia.

Resta altresì valido il nucleo di valutazione dell'attività del policlinico fino allo scadere del mandato, qualora esso sia stato costituito prima dell'attuazione dell'azienda.

Art. 20. — All'atto di costituzione dell'azienda si intende decaduta la delegazione per la gestione del bilancio del policlinico di cui all'art. 18 della legge n. 705/1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Napoli, 10 febbraio 1995

Il rettore: MANCINO

95A1143

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 4 febbraio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Ca' Foscari di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 ottobre 1992 concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'informazione;

Viste le deliberazioni con le quali il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, nella seduta del 5 ottobre 1993, il senato accademico nella seduta del 24 febbraio 1994, il consiglio di amministrazione nella seduta del 1° marzo 1994, hanno proposto la modifica di statuto concernente riordino del corso di laurea in scienze dell'informazione;

Visto il parere favorevole alla modifica di statuto, espresso dal Consiglio universitario nazionale nella adunanza del 14 settembre 1994;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università Ca' Foscari di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

All'art. 5, relativo all'elenco dei titoli conferiti dall'Università, la dizione: «11. In scienze dell'informazione» è sostituita da: «11. In informatica».

Art. 2.

All'art. 65, primo comma, concernente i titoli conferiti dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, la dizione: «3. Laurea in scienze dell'informazione» è sostituita dalla seguente: «3. Laurea in informatica».

Art. 3.

L'art. 73, relativo al corso di laurea in scienze dell'informazione, è sostituito dal seguente:

LAUREA IN INFORMATICA

Art. 73. Il corso di laurea in informatica ha lo scopo di fornire conoscenze approfondite delle teorie e dei metodi che sono alla base dell'attività di ricerca e di progettazione nell'area dei sistemi informatici e delle loro applicazioni.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

In attesa della entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente, in relazione alla laurea in informatica, sono esercitate dai consigli di facoltà che deliberano su proposta del consiglio del corso di laurea.

Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche, e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in informatica a quanto contenuto nei commi che seguono.

La durata del corso di laurea è di cinque anni.

Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende 60 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 12 settimane di effettiva attività didattica.

Il numero degli iscritti è stabilito annualmente dal senato accademico sentito il consiglio di facoltà in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Per l'ammissione all'esame di laurea è necessario aver superato le prove di valutazione relative a tutti gli insegnamenti obbligatori, quelle di insegnamenti complementari e quelle di insegnamenti caratterizzanti specifici orientamenti con complessive 44 unità didattiche. Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio previsti nel biennio propedeutico secondo l'elenco sotto riportato.

Il corso di laurea è organizzato in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione.

I corsi obbligatori del biennio propedeutico sono i seguenti:

1° Anno:

- 1) programmazione, 2 u.d.,
- 2) architettura degli elaboratori I, 2 u.d.;
- 3) analisi matematica I, 2 u.d.;
- 4) matematica discreta, 2 u.d.;
- 5) laboratorio di programmazione, 1 u.d.;
- 6) laboratorio di architettura degli elaboratori, 1 u.d.

2° Anno:

- 1) algoritmi e strutture di dati, 2 u.d.;
- 2) sistemi operativi, 2 u.d.;
- 3) analisi matematica II, 1 u.d.;
- 4) logica matematica, 1 u.d.;
- 5) fisica I, 2 u.d.;
- 6) laboratorio di sistemi operativi, 1 u.d.;
- 7) laboratorio di algoritmi e strutture dati, 1 u.d.

La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento con esso coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea e danno luogo ad un unico voto.

Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero dei docenti di questi corsi.

I corsi obbligatori del triennio di applicazione sono i seguenti:

- 1) informatica teorica, 2 u.d.;
- 2) architettura degli elaboratori II, 2 u.d.;
- 3) linguaggi di programmazione, 2 u.d.;
- 4) calcolo delle probabilità e statistica matematica, 1 u.d.;
- 5) calcolo numerico, 2 u.d.;
- 6) ricerca operativa, 1 u.d.;
- 7) fisica II, 1 u.d.;
- 8) teoria dell'informazione, 1 u.d.

I restanti corsi di insegnamento per complessive 12 unità didattiche sono impartiti nel triennio di applicazione e sono inseriti nei piani di studio secondo le modalità specificate nei commi seguenti.

Le strutture didattiche indicheranno annualmente specifici orientamenti del corso di laurea con le relative discipline caratterizzanti corrispondenti di norma a otto unità didattiche.

Le discipline caratterizzanti di ciascun orientamento appartengono ordinariamente alle aree disciplinari di cui alle tabelle A, B, C, e D sottoriportate nel presente articolo.

Ogni studente è tenuto a seguire il piano di studi di uno specifico orientamento. Le strutture didattiche indicheranno gli insegnamenti complementari che possono essere scelti dagli studenti per completare le previste 44 unità didattiche.

Le strutture didattiche competenti stabiliranno le modalità di riconoscimento ai fini del corso di laurea degli insegnamenti impartiti nel corso di diploma in informatica. Sono comunque riconoscibili gli insegnamenti del primo biennio del diploma appartenenti all'area informatica e quelli dell'area matematica relativi al calcolo differenziale ed integrale ed ai fondamenti della matematica discreta.

Per l'iscrizione al triennio di applicazione è necessario aver superato le prove di valutazione relative ad un numero di corsi del biennio propedeutico corrispondenti ad almeno 12 unità didattiche. Le strutture didattiche potranno indicare più precise limitazioni, avendo riguardo agli insegnamenti di cui si sono superate le prove di valutazione.

La struttura didattica potrà richiedere il superamento di prove di conoscenza di una o più lingue straniere.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Tutti gli insegnamenti impartiti nel corso di laurea dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che definirà i settori scientifico-disciplinari, gli insegnamenti indicati nelle tabelle A, B, C e D, sottoriportate nel presente articolo, potranno essere sostituiti con insegnamenti dello stesso contenuto attivati dove è istituito il corso di laurea.

Aree disciplinari relative alla laurea in informatica

Tabella A

Area informatica:

- algoritmi e strutture dati;
- architettura degli elaboratori;
- basi di dati e sistemi informativi;
- fondamenti dell'informatica;
- informatica applicata;
- informatica generale;
- informatica teorica;
- ingegneria del software;
- intelligenza artificiale;
- interazione uomo-macchina;
- laboratorio di informatica;
- linguaggi di programmazione;
- metodi formali dell'informatica;
- programmazione;
- sistemi di elaborazione;
- sistemi operativi.

Tabella B

Area della matematica:

sottoarea dell'algebra:

- algebra;
- algebra computazionale;
- algebra lineare;
- istituzione di algebra superiore;
- matematica discreta;

sottoarea della logica matematica:

- logica matematica;
- teoria della ricorsività;

sottoarea della geometria:

- geometria;
- geometria combinatoria;
- istituzioni di geometria superiore;
- matematica discreta;

sottoarea dell'analisi matematica:

- analisi matematica;
- equazioni differenziali;
- istituzioni di analisi superiore;

sottoarea della probabilità:

- calcolo delle probabilità;
- calcolo delle probabilità e statistica matematica;
- statistica matematica;
- teoria dei giochi;
- teoria dell'affidabilità;
- teoria delle code;

sottoarea dell'analisi numerica:

- analisi numerica;
- calcolo numerico;
- matematica computazionale;
- metodi di approssimazione;
- metodi numerici per la grafica;
- metodi numerici per l'ottimizzazione;

sottoarea della ricerca operativa:

- ottimizzazione combinatoria;
- programmazione matematica;
- ricerca operativa;
- teoria dei giochi.

Tabella C

Area della fisica, elettronica e cibernetica:

sottoarea della fisica ed elettronica:

- fisica;
- fisica generale;
- elettronica;

sottoarea della cibernetica:

- apprendimento automatico;
- cibernetica;

crittografia;
 elaborazioni di immagini;
 laboratorio di cibernetica;
 metodi per il ragionamento automatico;
 metodi per la rappresentazione della conoscenza;
 modelli dei sistemi percettivi;
 reti neurali;
 teoria dell'informazione.

Tabella D

Area delle telecomunicazioni:

algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
 comunicazioni con mezzi mobili;
 comunicazioni elettriche;
 comunicazioni ottiche;
 elaborazione e trasmissione delle immagini;
 elaborazione numerica dei segnali;
 reti di telecomunicazioni;
 sistemi a microonde per telecomunicazioni;
 sistemi di commutazione;
 sistemi di radiocomunicazione;
 sistemi di telecomunicazione;
 sistemi di telerilevamento;
 telematica;
 teoria dei segnali;
 teoria dell'informazione e codici;
 teoria e tecnica radar;
 teoria e tecniche del riconoscimento;
 trasmissione numerica.

Area della bioingegneria elettronica:

automazione e organizzazione sanitaria;
 bioelettromagnetismo;
 bioelettronica;
 bioimmagini;
 bioingegneria;
 bioingegneria dei sistemi fisiologici;
 bioingegneria della riabilitazione e protesi;
 elaborazione dei dati e segnali biomedici;
 elettronica biomedica;
 informatica medica;
 modelli di sistemi biologici;
 robotica antropomorfa;
 sistemi intelligenti naturali e artificiali;
 strumentazione biomedica;
 tecnologie biomediche.

Area dei sistemi di elaborazione dell'informazione:

basi di dati;
 calcolatori elettronici;
 fondamenti di informatica;
 impianti di elaborazione;

informatica grafica;
 informatica medica;
 ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
 linguaggi e traduttori;
 reti di calcolatori;
 reti logiche;
 robotica;
 sistemi di elaborazione;
 sistemi informativi;
 sistemi per la progettazione automatica;
 teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

Area di economia e direzione delle imprese:

analisi finanziaria;
 economia e direzione delle imprese;
 economia e direzione delle imprese commerciali;
 economia e direzione delle imprese di servizi;
 economia e direzione delle imprese di trasporto;
 economia e direzione delle imprese industriali;
 economia e direzione delle imprese internazionali;
 economia e direzione delle imprese turistiche;
 economia e tecnica della pubblicità;
 finanza aziendale;
 gestione della produzione e dei materiali;
 marketing;
 marketing internazionale;
 strategie di impresa;
 tecnica industriale e commerciale.

Area di ingegneria economico gestionale:

analisi dei sistemi finanziari;
 economia applicata all'ingegneria;
 economia dei sistemi industriali;
 economia del cambiamento tecnologico;
 economia ed organizzazione aziendale;
 economia ed organizzazione dei servizi;
 gestione aziendale;
 gestione dell'informazione aziendale;
 gestione dell'innovazione e dei progetti;
 marketing industriale;
 organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
 pianificazione ed organizzazione della ricerca e sviluppo;
 sistemi di controllo di gestione;
 sistemi organizzativi;
 strategia e sistemi di pianificazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 4 febbraio 1995

Il rettore: COSTA

95A1144

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 1994), coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 1995, n. 46 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Allo scopo di assicurare la continuità degli interventi facenti capo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome, per la realizzazione delle attività previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, nelle more della approvazione di una nuova legge pluriennale di spesa per gli interventi programmati in agricoltura, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi, da ripartire secondo il disposto dell'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2. La somma di cui al comma 1 è assegnata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e nei limiti di cui al medesimo articolo 2, comma 10.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— La legge n. 491/1993 reca: «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali». Si trascrive il testo dei commi 6 e 10 del relativo art. 2:

«6. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica agricola, alimentare e forestale nazionale, nonché per

l'individuazione delle linee di politica agricola da sostenere in sede comunitaria ed internazionale, per l'individuazione dei criteri generali e delle modalità attuative per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali. Il Comitato è presieduto dal Ministro ed è composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome o da loro delegati. Alle riunioni del Comitato sono invitati il Ministro per gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e, per quanto attiene all'art. 6, comma 6, lettera a), anche il Ministro dell'ambiente. Il Comitato concerta, tra l'altro, criteri ed indirizzi per interventi con particolare riferimento: alla regolazione del mercato agricolo; alle attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale; alla valorizzazione e al controllo di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, ivi compresi quelli inerenti ai materiali di propagazione delle specie vegetali e relative certificazioni; alla raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue; al Fondo di solidarietà nazionale; alle associazioni ed unioni nazionali dei produttori agricoli; alle associazioni di categoria dell'industria agroalimentare ed a quelle della commercializzazione dei prodotti agroalimentari; alla cooperazione agroindustriale e alimentare; all'ordinamento e alla tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici, nonché ai relativi controlli funzionali; alla regolazione in materia fitosanitaria; alla omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole; alla regolazione delle sementi e dei fertilizzanti.

7-9 (Omissis).

10. Per effetto dell'applicazione dell'art. 1, a partire dall'anno 1994, la quota di risorse finanziarie da attribuire al Ministero per gli interventi nelle materie di sua competenza, previste dalle leggi 8 novembre 1986, n. 752, e 10 luglio 1991, n. 201, e dalle successive leggi di programmazione, per i settori oggetto della presente legge, non può essere superiore al 20 per cento».

Art. 2.

1. Al fine di assicurare, nell'attribuzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino ai sensi della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'osservanza di quanto prescritto nel regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, procede alla riduzione, prioritariamente della quota A non in produzione e successivamente della quota B assegnate ai produttori, nel rispetto dei seguenti criteri:

0.a) la riduzione della quota A non in produzione si effettua, salvi i casi di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta, qualora la quota A non in produzione ecceda il 50 per cento della quota A attribuita;

a) la riduzione della quota B è realizzata prendendo in considerazione le quote B assegnate a ciascun produttore ed applicando alle medesime la stessa diminuzione percentuale;

b) sono esclusi dalla riduzione i produttori le cui aziende sono ubicate nei comuni montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonché nelle isole.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati entro il 31 marzo 1995 e con effetto a partire dal periodo 1995-1996.

2-bis. *I produttori che hanno ottenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della regione o della provincia autonoma e che hanno realizzato il predetto piano, possono chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione delle quote A e B ad essi spettanti.*

2-ter. *L'istanza di cui al comma 2-bis deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione o provincia autonoma, che la trasmette all'EIMA, entro i successivi trenta giorni, unitamente ad una attestazione che certifichi la avvenuta approvazione e realizzazione del piano.*

2-quater. *Ai soli fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte bovino nel periodo 1994-1995, resta valida l'assegnazione di quota disposta con il bollettino EIMA del 29 aprile 1994 per tutti i produttori nei confronti dei quali la quota sia stata soppressa o ridotta dall'EIMA successivamente al 1° dicembre 1994.*

Riferimenti normativi:

— La legge n. 468/1992 reca misure urgenti nel settore lattiero-caseario.

Il regolamento CEE n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 405 del 31 dicembre 1992 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 dell'11 marzo 1993 - 2° serie speciale.

La direttiva CEE n. 75/268, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 128 del 19 maggio 1975.

Art. 2-bis.

1. *In ogni caso di contenzioso e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali è consentito autocertificare le produzioni ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.*

2. *Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti sono autorizzati a considerare i quantitativi autocertificati di cui al comma 1 del presente articolo.*

Riferimenti normativi:

— La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 468/1992 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario) è il seguente:

«Art. 5. — 1. Gli acquirenti di cui all'art. 12, lettera e), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono compilare le dichiarazioni previste dai paragrafi 1 e 2 dell'art. 15 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, per i produttori non associati, e trasmetterle alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi nonché all'AIMA entro i termini prescritti dal predetto art. 15.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative ai produttori associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro gli stessi termini, alle associazioni di produttori ed alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni nonché all'AIMA.

3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, e lo versano entro tre mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare.

4. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, come risultante dai bollettini previsti dall'art. 4.

5. Entro quattro mesi dal termine di ciascun periodo i presidenti delle associazioni di produttori di cui all'art. 3 effettuano la compensazione fra le minori e le maggiori quantità consegnate dai produttori associati, computando le consegne effettuate da tutti i produttori associati titolari di quota, ed imputano con apposita delibera il prelievo supplementare eventualmente dovuto ai produttori che hanno superato la propria quota, proporzionalmente alle quantità eccedenti commercializzate da ciascuno.

6. Entro il termine di cui al comma 5 i presidenti delle associazioni di cui al comma stesso comunicano agli acquirenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare delle somme imputate a ciascun produttore con la delibera prevista nel medesimo comma 5.

7. La delibera di imputazione del prelievo supplementare e la comunicazione prescritta dal comma 6, devono essere trasmesse, entro il medesimo termine, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni medesime nonché all'AIMA.

8. Gli acquirenti, entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 6, versano il prelievo supplementare comunicato dall'associazione per ciascun produttore e restituiscono ai medesimi le somme residue ad essi spettanti, comprensive degli interessi, calcolati al tasso legale.

9. Ove, entro sei mesi dal termine del periodo, i presidenti delle associazioni non abbiano comunicato agli acquirenti l'ammontare del prelievo supplementare che deve essere versato per ciascun produttore, gli acquirenti versano l'intero ammontare trattenuto ai produttori associati ai sensi del comma 4.

10. I produttori non associati e le associazioni provvedono al pagamento del prelievo supplementare dovuto per le vendite dirette, nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

11. I versamenti previsti dal presente articolo devono essere effettuati nella contabilità speciale indicata nell'art. 9, comma 3. Le relative ricevute devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA, che può avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. I criteri per l'applicazione della compensazione nazionale sono stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni. Nell'ambito della predetta procedura di compensazione può essere prevista una compensazione limitata ai produttori delle zone di montagna e, in subordine, delle zone svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975. Le somme oggetto di compensazione nazionale sono rimborsate d'ufficio ai produttori.

13. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenei i sistemi di informatizzazione regionale relativi all'applicazione delle quote latte e del prelievo supplementare, attua l'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'art. 6-bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A1246

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718, recante: «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti».

Il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718, recante: «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 28 dicembre 1994.

95A1238

Mancata conversione del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, recante: «Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria».

Il decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, recante: «Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 28 dicembre 1994.

95A1239

Mancata conversione del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante: «Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali».

Il decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante: «Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 28 dicembre 1994.

95A1240

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione degli ambiti territoriali delle province di Bergamo, Brescia, Varese, Como, Milano, Venezia, Genova e Ferrara.

Con decreto ministeriale n. 1/2/3916/94 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Bergamo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 91.198.913.235 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Bergamo, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/3788/94 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Brescia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 86.899.882.152 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/3721/94 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Brescia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 9.826.256.666 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/3871/94 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Varese è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 29.518.316.233 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, all'80% del carico iscritto a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Varese, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/3872 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Como è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.293.228.290 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Como, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/3869/94 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 75.056.171.767 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Milano, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/3918/94 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *C* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.126.104.354 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Milano, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/4038/94 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Venezia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.531.093.990 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Veneto, sezione staccata di Venezia, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/3942/94 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Genova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.175.019.000 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Liguria, sezione staccata di Genova, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/4002/94 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Ferrara è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.045.325.900 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Ferrara, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

95A1183

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione degli ambiti territoriali delle province di Parma, Pescara, Viterbo, Latina, Cosenza, Lecce, Foggia, Brindisi ed al commissario governativo delegato al servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Salerno.

Con decreto ministeriale n. 1/2/3787/94 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Parma è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 18.912.109.669 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/2570/94 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Pescara è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 11.698.788.500 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/4005/94 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Viterbo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.365.035.200 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Viterbo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/4106/94 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Latina è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.183.296.420 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Latina, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/4050/94 del 27 settembre 1994 al commissario governativo delegato al servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Salerno è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.677.317.568 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Salerno, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/4137/94 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Cosenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 30.376.340.598 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione del carico iscritto a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Cosenza, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/3919/94 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 33.628.972.340 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, all'80% del carico iscritto a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Lecce, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/4000/94 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Foggia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 24.215.061.798 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Foggia, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/4126/94 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Brindisi è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7.838.299.107 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Brindisi, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

95A1202

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANI
Via Carducci, 54

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

- LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaletto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121

- CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE

LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

VERBANIA

LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

ANCONA

LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

ASCOLI PICENO

LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA

LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6

PESARO

LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO

LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO

CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA

CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA

LIBRERIA INT.LE BERTOLLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

ASTI

LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO

CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO

CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

ALTAMURA

LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI

LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CERIGNOLA

VASCIABEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14

FOGGIA

LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA

LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA

LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**

LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**

LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**

LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**

LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**

LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**

CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**

TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**

LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**

LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**

LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**

LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**

LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**

LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**

CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO L.I.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**

CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**

LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**

LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**

LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**

LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO

Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**

LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**

LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLIO
Via Firenze, 4/B

◇ **LUCCA**

LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47

SESTANTE

Via Montanara, 37

◇ **MASSA**

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**

LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**

CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**

LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**

LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**

LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**

LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**

LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**

LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**

CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**

IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**

CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**

CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**

LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**

LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale		L. 357.000	- annuale		L. 65.000
- semestrale		L. 195.500	- semestrale		L. 45.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale		L. 65.500	- annuale		L. 199.500
- semestrale		L. 46.000	- semestrale		L. 108.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale		L. 200.000	- annuale		L. 687.000
- semestrale		L. 109.000	- semestrale		L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 0 4 8 0 9 5 *

L. 1.300